



Statuto
Organismo di Vigilanza
- in composizione collegiale -

Statuto dell'Organismo di Vigilanza di Emak S.p.A.

Premessa

1. Nomina e Composizione
2. Durata in carica
3. Requisiti soggettivi
4. Cause d'ineleggibilità ed incompatibilità
5. Cessazione dall'incarico
6. Obblighi dell'Organismo
7. Poteri dell'Organismo
8. Compiti dell'Organismo
9. Collaboratori interni ed esterni
10. Modifiche allo Statuto

Premessa

È istituito presso l'Emak s.p.a. un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 marzo 2008, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della L n. 300/2000”*.

1. Nomina e composizione

1.1 L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da n. 2 componenti, dei quali uno con funzioni di Presidente, che viene nominato dall'Organismo medesimo nella prima riunione successiva alla costituzione.

1.2 L'Organismo collegiale si compone come segue:

- Il Direttore dell'Ufficio Internal Auditing;
- Un collaboratore esterno alla Società con specifiche competenze giuridico-legali.

1.3 L'Organismo è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società mediante delibera consigliare.

1.4 La nomina dell'Organismo di Vigilanza deve essere resa nota a ciascun componente nominato mediante comunicazione scritta avente la forma di lettera di incarico, che dovrà essere formalmente accettata dal componente. Nel caso del componente collaboratore esterno, tale incarico avverrà nelle forme di contratto di consulenza specifico, debitamente concordato e sottoscritto tra la Società ed il collaboratore.

1.5 L'avvenuto conferimento dell'incarico e la nomina dell'Organismo di Vigilanza sarà, poi, formalmente comunicato da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli aziendali, mediante circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

2. Durata in carica

- 2.1 Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico dell'Organismo di Vigilanza è fissata in anni 3 (tre) dalla data di nomina. Alla scadenza del triennio è data possibilità al Consiglio di Amministrazione di procedere al rinnovo della nomina del medesimo Organismo.
- 2.2 Nella prima riunione successiva alla sua nomina, l'Organismo di Vigilanza elegge tra i propri componenti il Presidente e, se lo ritiene, un Vice-Presidente. Il Presidente ha il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare ed allo svolgimento delle riunioni collegiali.
- 2.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza preventiva di un membro dell'Organismo, tutto l'Organismo di Vigilanza si intende decaduto dalla carica, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di procedere all'immediata nomina di nuovo Organismo di Vigilanza. L'Organismo decaduto rimane comunque in carica fino alla nomina del successore.
- 2.4 L'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza viene conferito al collaboratore esterno con durata a tempo determinato, corrispondente alla durata dell'Organismo.
- 2.5 L'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza viene conferito al dipendente interno come da precedente paragrafo 1.2, mediante lettera di incarico con durata corrispondente alla durata dell'Organismo.

3. Requisiti soggettivi

3.1 Sono requisiti soggettivi necessari dell'Organismo di Vigilanza:

- Autonomia e indipendenza
- Professionalità
- Continuità di azione

3.2 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale che non possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

3.3 I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito legale o contabile o fiscale, dotati di adeguata professionalità ed in possesso dei requisiti di indipendenza e di autonomia previsti dal Codice di Autodisciplina predisposto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dalla Borsa Italiana S.p.A. Essi devono altresì avere un profilo etico di indiscutibile valore.

3.4 L'Organismo di Vigilanza, collegialmente, deve essere dotato delle seguenti competenze:

- Conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui opera Emak S.p.A.;
- Conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- Capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti da contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- Conoscenze di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'Internal Auditing;
- Conoscenze delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

4. Cause d'ineleggibilità e di incompatibilità

- 4.1 Al fine di garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo, potranno essere nominati membri interni alla Società, se privi di compiti operativi.
- 4.2 I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interesse, tale da inficiarne l'obiettività di giudizio.
- 4.3 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.

5. Cessazione dall'incarico

5.1 La revoca dell'Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.

5.2 L'Organismo di Vigilanza non potrà essere revocato se non per giusta causa. A tal fine, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- L'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità di uno o più componenti, che renda l'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'astensione dall'incarico per un periodo superiore a 6 (sei) mesi;
- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 231/01;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità di cui al precedente punto 4.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre, sentito il Collegio Sindacale, la sospensione temporanea dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di membri supplenti dell'Organismo di Vigilanza.

5.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Organismo di Vigilanza ed al Presidente del Consiglio di Amministrazione da inoltrarsi con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

5.4 La mancata partecipazione a due o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco dei 12 (dodici) mesi consecutivi, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di cui al precedente paragrafo 3, comporterà la decadenza automatica del componente dall'Organismo.

6. Obblighi dell'Organismo

- 6.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, dalla natura dell'attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.
- 6.2 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.
- 6.3 In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.
- 6.4 I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono obbligati a mantenere la riservatezza su tutti i fatti e le circostanze di cui vengono a conoscenza, ad esclusione delle comunicazioni cui sono obbligati per legge.
- 6.5 L'inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla carica di membro dell'Organismo.

7. Poteri dell'Organismo

7.1 Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l'Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo ai fini dell'esecuzione dei compiti a cui è tenuto come da successivo paragrafo 8.

7.2 Nell'esercizio delle sue funzioni e sulla base dei suesposti poteri, l'Organismo di Vigilanza è collocato in una posizione gerarchica di vertice della Società, dovendo riportarsi direttamente al Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso l'attività dell'Organismo di Vigilanza non potrà essere sindacata da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è comunque chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'Organismo di Vigilanza medesimo, attività che anche il Collegio Sindacale è chiamato ad esercitare ai sensi dell'art. 2403 c.c..

7.3 In caso di necessità di intervento del Consiglio di Amministrazione su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, l'Organismo si rivolgerà all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

7.4 In caso di inerzia anche dell'Assemblea dei Soci, l'Organismo di Vigilanza dovrà rivolgersi al Collegio Sindacale per l'adozione dei provvedimenti del caso.

7.5 L'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni di proprie risorse finanziarie (budget). Tale budget deve essere deliberato, insieme al consuntivo delle spese dell'anno precedente, dal Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A..

L'Organismo di Vigilanza delibera in autonomia ed indipendenza le spese da effettuarsi nei limiti del budget approvato ed in caso di richiesta di spese eccedenti il budget approvato, l'Organismo dovrà farne richiesta motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che – ove rinvenuta la necessità - ne rilascerà l'autorizzazione .

8. Compiti dell'Organismo

8.1 L'Organismo di Vigilanza vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o dei suoi elementi costitutivi.

8.2 L'Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del Decreto;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente al Comitato di Presidenza/Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale, circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- promuovere, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di formazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001;
- raccogliere e conservare in uno specifico archivio, riservato solamente ai membri dell'OdV, la documentazione e le informazioni di rilievo ottenute nell'esecuzione delle attività di controllo e verifica;
- se nell'attività emergono carenze od omissioni nella corretta esecuzione del Modello, o possibili violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello, l'OdV richiede con immediatezza ai Responsabili delle Funzioni interessate e agli autori delle violazioni (se conosciuti) informazioni e notizie. L'OdV dispone con immediatezza i provvedimenti e le misure necessarie per correggere tali mancanze e impedire la commissione di ulteriori illeciti;
- segnalare al Comitato di Presidenza/Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello Organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'Ente;

-
- ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 231 del 16.11.2007, l'OdV deve:
 - comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 7 comma 2° D.Lgs. 231/2007 (disposizioni in materia di identificazione del cliente e disposizioni procedurali per prevenire il riciclaggio);
 - comunicare senza ritardo al Presidente del CdA, o all'Amministratore Delegato, le infrazioni alle disposizioni previste dall'art. 41 del D.Lgs. 231/2007 di cui hanno notizia (segnalazione di operazioni sospette);
 - comunicare entro 30 (trenta) giorni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49 D.Lgs. 231/2007 (limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore), e all'art. 50 (divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) di cui hanno notizia;
 - comunicare entro 30 (trenta) giorni all'UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 36 del D.Lgs. 231/2007 (obblighi di registrazione), di cui hanno notizia.

 - formulare proposte al Consiglio di Amministrazione e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello Organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 - modifiche nello svolgimento delle attività aziendali;
 - modifiche normative.

8.3 La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello Organizzativo richiesto dall'art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/01, ma anche, e necessariamente, rispetto all'esigenza di costante

monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza dello stesso Modello alle esigenze di prevenzione che la legge richiede.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

1. qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell'Organismo adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa "patologica" condizione. Si tratterà, a seconda dei casi e delle circostanze, di:
 - sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello;
 - indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
 - segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili ed agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.
2. qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello di comportamento ed organizzativo emerga la necessità di adeguamento dello stesso, che pertanto risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati previsti dal Decreto, sarà compito dell'Organismo in esame attivarsi per garantire l'aggiornamento. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminati, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile ed il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento.

8.4 A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili, senza alcuna necessità di preventiva richiesta o autorizzazione.

8.5 I verbali delle riunioni dell'OdV, le informazioni, le notizie e la documentazione raccolta nell'esercizio delle attività di verifica sono conservati in uno specifico archivio, il cui accesso è consentito solamente ai membri dell'OdV. Lo stesso trattamento di riservatezza si applica ai dati dell'OdV presenti su supporto informatico.

Tali informazioni sono considerate riservate; potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di Amministrazione su specifica iniziativa dell'OdV, o su esplicita e motivata

richiesta degli amministratori. L'accesso a tali documentazione verrà garantito su specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie o Amministrative.

8.6 La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'Organismo, la calendarizzazione delle attività, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito Regolamento che verrà approvato in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

9. Collaboratori interni ed esterni

9.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto Legislativo 231/2001.

9.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui al precedente paragrafo 6.1..

10. Modifiche allo Statuto

10.1 Eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dal Consiglio di Amministrazione di Emak S.p.A..